

# REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLA D.O.C. "PRIMITIVO DI MANDURIA" NELL'ETICHETTATURA, PRESENTAZIONE, PUBBLICITA' E NELL'ELENCO DEGLI INGREDIENTI DEI PRODOTTI ALIMENTARI COMPOSTI, ELABORATI O TRASFORMATI A PARTIRE DAL VINO

## IL CONSORZIO PER LA TUTELA DEL PRIMITIVO DI MANDURIA

visto l'articolo 20, commi 6 e 7, del Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

visto l'articolo 13, paragrafo 1, lettera **a**), del Regolamento (UE) 21 novembre 2012, n. 1151/12, del Parlamento Europeo e del Consiglio;

visto l'articolo 7, paragrafo 2, lettera **b**), della Direttiva (CE) 20 marzo 2000, n. 2000/13, del Parlamento Europeo e del Consiglio;

vista la Comunicazione 16 dicembre 2010, n. 2010/C 341/03, della Commissione;

considerato che:

**(i)** i prodotti alimentari composti, elaborati o trasformati, se confezionati, devono recare nell'elenco degli ingredienti l'indicazione della presenza di vino, potendone menzionare la denominazione d'origine o l'indicazione geografica a prescindere dal consenso del consorzio incaricato della relativa tutela, nei limiti entro cui tale informazione sia rivolta a fini informativi dei consumatori;

**(ii)** l'autorizzazione del consorzio di tutela è, invece, necessaria qualora la menzione della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica ecceda la finalità informativa dei consumatori e sia volta a sfruttarne la notorietà, così come avviene nel caso dei riferimenti contenuti nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità dei prodotti alimentari composti, elaborati o trasformati, o anche nell'elenco degli ingredienti se i caratteri, il colore e/o la dimensione del riferimento siano tali da metterlo in risalto rispetto ad altre indicazioni riportate sulla confezione;

**(iii)** Con decreto n.0083183 del 03 Dicembre 2015, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha riconosciuto il Consorzio per la Tutela del Primitivo di Manduria DOP, incaricandolo di svolgere per la durata di tre (3) anni le funzioni previste dall'art. 17, commi I e IV, del Decreto

Legislativo 8 Aprile 2010, n.61, con riferimento alla denominazione di origine controllata “Primitivo di Manduria”;

**(iv)** A seguito del riconoscimento ministeriale sono pervenute numerose richieste di autorizzazione all'utilizzo delle denominazioni d'origine tutelate nell'etichettatura, nella presentazione e/o nella pubblicità di prodotti alimentari composti, elaborati o trasformati;

**(v)** il Consorzio di tutela del Primitivo di Manduria intende disciplinare in via generale le condizioni e il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni in questione, nel superiore interesse della filiera vitivinicola da esso rappresentata, nella consapevolezza che l'utilizzo delle denominazioni tutelate in prodotti alimentari composti, elaborati o trasformati costituisce uno sbocco importante, purché sia effettuato in buona fede, in modo tale da non ledere la notorietà delle denominazioni e, al contempo, da non indurre in errore i consumatori;

adotta il presente

#### **REGOLAMENTO**

**1.** Chiunque intenda utilizzare a fini commerciali il riferimento alle denominazioni d'origine controllata “Primitivo di Manduria” nell'etichettatura, nella presentazione e/o nella pubblicità di prodotti composti, elaborati o trasformati a partire dai relativi vini, deve preliminarmente richiedere ed ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 20, comma 6, del Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, al Consorzio di tutela del Primitivo di Manduria, con le modalità e alle condizioni di seguito disciplinate.

**2.** La domanda di autorizzazione deve essere compilata su modulo allegato al presente regolamento e trasmessa al Consorzio di tutela del Primitivo di Manduria all'indirizzo p.e.c. [consorziotutelaprimativo@pec.it](mailto:consorziotutelaprimativo@pec.it) o, in via alternativa, a mezzo lettera raccomandata presso la sede amministrativa di Uggiano Montefusco, contrada Piscine s/n. Il consiglio di amministrazione del Consorzio di tutela del Primitivo di Manduria, ovvero un organo da esso preposto o appositamente costituito, esamina la domanda, richiedendo eventuali integrazioni alla stessa ovvero maggiori informazioni all'indirizzo di posta elettronica indicato dal richiedente e:

**a)** Se ritiene la domanda accoglibile, rilascia l'autorizzazione determinando le fee da pagarsi al consorzio per l'utilizzo della denominazione;

**b)** se ritiene la domanda non accoglibile, comunica al richiedente il rigetto.

**3.** Nella domanda di autorizzazione, il richiedente dovrà:

**a)** indicare i propri dati e la qualifica del firmatario, fornendo un indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni;

**b)** obbligarsi a rispettare il presente regolamento ed a pagare tempestivamente le fee ed eventuali sanzioni;

**c)** comunicare lo stabilimento presso cui avverrà la produzione del prodotto composto, elaborato o trasformato;

**d)** impegnarsi a registrare ed a comunicare semestralmente al Consorzio di tutela del Primitivo di Manduria i quantitativi di vino beneficiario della denominazione tutelata da esso acquistati o comunque ad esso forniti, i quantitativi utilizzati come ingrediente, nonché il numero di esemplari prodotti e venduti del prodotto composto, elaborato o trasformato; a tal fine dovrà utilizzare il modello di carico/scarico allegato al presente regolamento;

**e)** allegare una scheda tecnica di descrizione del prodotto composto, elaborato o trasformato;

**f)** allegare un campione di etichettatura, presentazione, pubblicità e/o elenco degli ingredienti conforme alle prescrizioni del presente regolamento.

**4.** Nella domanda di autorizzazione, il richiedente dovrà inoltre garantire che:

**g)** il vino utilizzato come ingrediente del prodotto composto, elaborato o trasformato sarà fornito direttamente da operatori immessi nel sistema di controllo della relativa denominazione tutelata;

**h)** il vino beneficiario della denominazione tutelata sarà utilizzato in quantità sufficiente per conferire al prodotto composto, elaborato o trasformato una sua caratteristica essenziale, che altrimenti difetterebbe e che tale caratteristica generi una unicità ed un vantaggio commerciale quantificabile in termine di maggior prezzo e/o maggior prestigio del prodotto posto in vendita;

**i)** il prodotto composto, elaborato o trasformato non conterrà vino diverso da quello beneficiario

della denominazione tutelata e/o alcun altro ingrediente comparabile;

*j)* la quantità di vino utilizzata come ingrediente del prodotto composto, elaborato o trasformato corrisponderà alla quantità di vino beneficiario della denominazione tutelata acquistata o comunque fornitagli.

**5.** L'autorizzazione è concessa a condizione che il prodotto composto, elaborato o trasformato presenti e mantenga nel tempo un livello qualitativo coerente con l'immagine e con la reputazione della denominazione tutelata di cui si intenda utilizzare il riferimento. L'autorizzazione ha efficacia per un (1) anno e si rinnova tacitamente salvo revoca espressa da parte del Consorzio di tutela del Primitivo di Manduria da comunicarsi all'indirizzo di posta elettronica indicato dal richiedente; s'intenderà automaticamente revocata qualora il Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria perdesse il riconoscimento ministeriale di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

**6.** L'autorizzazione riguarda un singolo prodotto composto, elaborato o trasformato che il richiedente produce, commercializza e/o immette al consumo e ad esso si riferisce in via specifica ed esclusiva. L'autorizzazione non può essere in alcuna forma ceduta a terzi, neanche in sub-concessione, né a titolo oneroso né a titolo gratuito. Il riferimento autorizzato deve comparire nell'etichettatura, nella presentazione e/o nella pubblicità, compresi i documenti commerciali, gli imballaggi ed i siti web, del prodotto composto, elaborato o trasformato cui specificamente si riferisce la richiesta di autorizzazione, fatto salvo il rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari.

**7.** Nel riferimento autorizzato, le diciture "denominazione di origine protetta", "denominazione di origine controllata" e "denominazione di origine controllata e garantita", così come i loro acronimi "D.O.P.", "D.O.C." e "D.O.C.G." (con o senza punteggiatura) dovranno essere posti di seguito alla denominazione tutelata, di modo che sia chiaro e non suscettibile di indurre in errore il consumatore il fatto che tali diciture o acronimi si riferiscono al vino utilizzato come ingrediente e non al prodotto composto, elaborato o trasformato. Il riferimento autorizzato dovrà essere posto tra virgolette, comprendendo senza soluzione di continuità sia la denominazione tutelata sia le diciture o gli acronimi di cui sopra, il tutto con il medesimo carattere e le medesime dimensioni.

**8.** Qualora la lingua utilizzata nell'etichettatura, nella presentazione, nella pubblicità e/o nell'elenco degli ingredienti di un prodotto composto, elaborato o trasformato sia diversa dall'italiano, la dicitura "denominazione di origine protetta" e il suo acronimo "D.O.P." (con o senza punteggiatura) potranno essere sostituiti dalla traduzione nella medesima lingua, esclusivamente con le diciture e i rispettivi acronimi riportati nell'articolo 6 dell'allegato V al Regolamento (CE) 14 dicembre 2006, n. 1898/06, della Commissione. Qualora siano utilizzati la dicitura e/o l'acronimo italiani e contestualmente la dicitura e/o l'acronimo nella diversa lingua utilizzata, la dimensione dei caratteri utilizzati per il riferimento in lingua diversa non potrà essere superiore a quella dei caratteri utilizzati per il riferimento in lingua italiana.

**9.** Le dimensioni del carattere utilizzato per il riferimento alla denominazione tutelata nell'etichettatura, nella presentazione, nella pubblicità e/o nell'elenco degli ingredienti del prodotto composto, elaborato o trasformato dovranno essere inferiori alle dimensioni del carattere utilizzato per la denominazione della ditta, dei marchi dalla stessa utilizzati, nonché della denominazione di vendita del prodotto composto, elaborato o trasformato. Nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità del prodotto composto, elaborato o trasformato non potrà essere fatto alcun riferimento, diretto o indiretto, al Consorzio di tutela del Primitivo di Manduria, né potranno essere utilizzati il logo di quest'ultimo o gli altri loghi da esso eventualmente adottati e/o riconosciuti in relazione alle singole denominazioni tutelate.

**10.** Qualora il prodotto composto, elaborato o trasformato sia confezionato, nell'elenco degli ingredienti dovrà essere indicata (con almeno una cifra dopo la virgola) la percentuale di incorporazione del vino beneficiario della denominazione tutelata.

**11.** Il Consorzio per la Tutela del Primitivo di Manduria vigila sul rispetto del presente regolamento. Presentando la domanda di autorizzazione, i richiedenti acconsentono a sottoporre i propri stabilimenti ed impianti alle verifiche e ai controlli che esso riterrà di disporre, con o senza preavviso, e prestano la propria disponibilità a fornire la documentazione che sarà a tal fine eventualmente richiesta. Qualora non sia prestata la collaborazione richiesta per lo svolgimento di verifiche e controlli o qualora venga accertata una grave violazione del presente regolamento, il Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria revocherà con effetto immediato l'autorizzazione

precedentemente concessa. Qualora venisse accertata una violazione ritenuta non grave, il Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria ne chiederà l'eliminazione in un termine congruo ed il pagamento di una penale da stabilirsi dal c.d.A. ovvero dall'organo da esso delegato, trascorso inutilmente il quale revocherà con effetto immediato l'autorizzazione concessa. Il mancato pagamento della penale sarà equiparato ad una violazione grave.

**12.** Per tutto quanto non espressamente stabilito dal presente regolamento, si applicano le norme contenute nel codice civile ovvero tutte quelle norme legislative e regolamenti vigenti nelle materie trattate dal presente.

**13.** Il foro di Taranto è competente per tutte le controversie giudiziarie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto mentre, per tutte le materia ad essa demandate per legge, sarà competente la Sezione Specializzata in materia di imprese costituita presso il Tribunale di Bari.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria

in data 6 dicembre 2017

